



collegamento
www.silup.it

fi@sh

del 26 novembre 2021



Decreto approvato dal Cdm il 24 novembre 2021 - introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato - Richiesta di incontro

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 26 novembre u.s. al Pref. Lamberto Giannini, Capo della Polizia:

“Signor Capo della Polizia,

Nel quadro delle iniziative di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, il Consiglio dei Ministri ha emanato in data 24 corrente un Decreto Legge che introduce un nuovo set di regole per affrontare la quarta ondata della pandemia.

Tra le novità di maggiore impatto per la categoria vi è la previsione dell'allargamento dell'obbligo vaccinale che viene esteso anche a militari e forze dell'ordine.

Il passaggio dal regime volontario a quello obbligatorio comporta l'esigenza di determinare le modalità di attuazione della previsione normativa e rendere esplicite le conseguenze della eventuale inottemperanza all'obbligo, anche attraverso una adeguata attività di informazione.

Si chiede, pertanto, nelle more dell'emanazione di circolari e atti applicativi, un urgente incontro allo scopo di ottenere informazioni ed elementi di valutazione in ordine all'applicazione dell'obbligo vaccinale al personale della Polizia di Stato, soprattutto con riferimento alla necessità di salvaguardare i diritti del personale, da quelli personalissimi come il diritto alla privacy e alla salute, a quelli più strettamente attinenti e connessi al rapporto di lavoro.

Certi della Sua attenzione cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti e sensi di rinnovata stima in attesa di un cortese urgente riscontro.”

Super Green Pass e nuove misure anti Covid

GREEN PASS



Il Governo, con un nuovo Decreto Legge ha rafforzato le misure anti-Covid prevedendo una nuova certificazione con una validità di 9 mesi e l'obbligo di vaccino per alcune categorie tra cui gli appartenenti alle forze di Polizia.

Alla base dei nuovi provvedimenti il «lieve ma costante peggioramento» dei dati relativi al contagio, e il fatto che l'inverno è appena iniziato, e che ci sono evidenze scientifiche sul fatto che l'effetto della vaccinazione inizia a calare dopo sei mesi.

Le nuove regole si applicano a partire dal prossimo mese di dicembre ma con partenza scaglionata:

il Super Green Pass, previsto al momento dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, è rilasciato esclusivamente ai vaccinati e ai guariti dal Covid, non più a coloro che effettuano i tamponi. Solo con questo Super Green

Pass si potrà entrare nei locali, nei negozi e via dicendo. Gli unici casi in cui continuerà ad essere previsto il Green Pass semplice è l'ambito lavorativo, il ricorso ai servizi essenziali ed i trasporti.

Queste regole valgono anche in zona bianca. Quindi, in pratica, dal 6 dicembre al 15 gennaio, solo chi ha il Super Green Pass continua a non avere limitazioni anti Covid.

Chi ha il Green Pass di base, ottenuto ad esempio dopo un tampone negativo, non potrà entrare nei locali, andare al cinema né svolgere tutte le attività di vita sociale che richiedono il Green Pass rafforzato, ma potrà andare a lavorare, fare la spesa, entrare nei negozi, prendere i mezzi pubblici e i trasporti di lunga percorrenza. Questo Green Pass di base diventa obbligatorio anche per gli alberghi e i treni regionali (in generale, su tutti i mezzi pubblici), nonché per entrare negli spogliatoi delle palestre e per tutte le attività sportive, anche all'aperto.

Per chi non ha il Green Pass valgono tutte le limitazioni che si applicano anche a coloro che hanno solo il pass ordinario (da tampone). In più, non può recarsi al lavoro né prendere i mezzi pubblici. Non ci sono invece limitazioni per le attività all'aperto (si può uscire di casa, non ci sono misure di lockdown né coprifuoco) o per entrare nei negozi (escluse le tipologie in cui è necessario il green pass come bar e ristoranti).

Di seguito le altre novità:

- eliminate le chiusure per i locali e le attività economiche nelle zone gialle e arancioni, restano soltanto in zona rossa;
- mascherine all'aperto obbligatorie a partire dalla zona gialla, anche per chi ha il Super Green Pass;
- la validità della Certificazione Verde rilasciata ai vaccinati scende da 12 a 9 mesi;
- obbligo di vaccino dal 15 dicembre per amministrativi del servizio sanitario nazionale, insegnanti e personale della scuola, forze di polizia e militari.;
- previsione del rafforzamento dei controlli su tutti i fronti, con particolare riguardo ai mezzi pubblici di trasporto, con soluzioni adeguate;
- Previsto il Vaccino Covid da 5 anni e la terza dose per tutti i vaccinati da 18 anni a dicembre.

Trattamento economico degli Agenti in Prova della Polizia di Stato Diritto al buono pasto sostitutivo della mancata fruizione della mensa obbligatoria di servizio

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. in data 19 novembre u.s.:

“Si ripropongono ciclicamente controversie in ordine alla disciplina contrattuale applicabile al personale della Polizia di Stato nel corso del periodo di prova.

Oggetto del nostro odierno interesse è l'eventuale mancata fruizione del vitto provocata da esigenze di servizio che si protraggono oltre gli orari di apertura delle mense di servizio.

Della questione si era invero occupata in passato la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Vettovagliamento e Pulizia che, in riscontro ad un quesito posto da un ufficio periferico in subiecta materia aveva espresso il parere secondo cui “sulla base della normativa vigente delle disposizioni già emanate da questa Amministrazione, al personale frequentatore di corso non può essere attribuito il buono pasto” (così nella nota prot. 750.C.1.AG. 800/2617 del 18.10.2013).

Tale orientamento pone per l'appunto a proprio fondamento “la normativa vigente”, quella cioè corrente nell'anno 2013, data in cui l'ufficio ministeriale suddetto si era pronunciato. Come però sappiamo l'argomento è stato oggetto, in tempi a noi più prossimi, di una profonda rivisitazione, per effetto della quale sono stati introdotti meno restrittivi criteri sottesi all'erogazione del buono pasto.

Senza impegnarci in un pedissequo richiamo delle corpose circolari emanate in esito al confronto con le organizzazioni sindacali, si può affermare che il c.d. ticket restaurant viene oggi pacificamente riconosciuto ogni qualvolta il dipendente interessato non abbia potuto, per esigenze di servizio, accedere alla mensa negli orari di apertura della stessa, né sia stato possibile assicurare una delle altre modalità alternative di fornitura del pasto (convenzione esterna o pasto veicolato).

Per quanto precede, una volta ricordato come gli istituti contrattuali applicati agli Agenti in Prova siano sostanzialmente equiparabili a quelli applicati al restante personale, parrebbe potersi affermare che, sussistendone i presupposti, non vi sia più motivo per negare a questi giovani colleghi che stanno perfezionando il loro percorso di accesso ai ruoli della Polizia di Stato l'attribuzione del buono pasto.

Tuttavia, come noto a codesto autorevole Ufficio, che approfittiamo per ringraziare del risolutivo intervento di alcuni giorni addietro in un caso affine a quelli per i quali siamo a scrivere, gli uffici territoriali, in assenza di successive contrarie indicazioni continuano ad accordare pregio alla tesi elaborata nel ricordato parere dell'anno 2013.

Riteniamo allora che, onde fugare ogni possibile equivoco, occorra sollecitare l'attualizzazione dell'interpretazione di cui siamo ad occuparci, auspicando che prevalga una valutazione di buon senso tale da consentire l'estensione anche agli Agenti in Prova del riconoscimento del buono pasto sostitutivo.

E, con l'occasione, gradiremmo fosse chiarito anche non essere plausibile prevedere l'apertura delle mense in orari stravaganti – tipo alle 16, come nel caso cui dianzi abbiamo fatto riferimento - per precostituire argomenti utili a negare il diritto al buono pasto. Distintamente.”

Concorso pubblico per esame, a 1650 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – del 29 gennaio 2020. Scorrimento graduatoria

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 26 novembre u.s. al Pref. Lamberto Giannini, Capo della Polizia:

“Sig. Capo della Polizia,

come è noto in diverse occasioni, questa O.S., a fronte della grave carenza degli organici, destinata ad aggravarsi nei prossimi anni per effetto dei pensionamenti, ha sollecitato un impulso alle procedure concorsuali ed una rivisitazione dell'intero sistema sotteso agli arruolamenti.

Tale situazione è stata, altresì da Lei evidenziata, a chiare lettere, nel decorso mese di maggio in occasione della Sua audizione presso la Commissione affari Costituzionali e della Presidenza del Consiglio della Camera dei Deputati.

Il successivo ampliamento delle graduatorie di alcuni concorsi ha, di fatto, consentito di avviare un percorso virtuoso in merito ai reclutamenti, sintomatico della volontà del Dipartimento di individuare idonee soluzioni alla problematica de qua.

In tal senso, con la presente siamo a sottoporre alla Sua cortese attenzione la possibilità di un ulteriore scorrimento della graduatoria relativa al concorso pubblico, per esame, a 1650 posti per allievo agente della Polizia di Stato indetto con Suo decreto in data 29.01.2020.

In particolare, a seguito delle correlate selezioni concorsuali sono risultati idonei 2403 aspiranti.

In data 30.07.2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso di ampliamento dei posti del concorso per 552 posti ed il successivo 19.11.2021 è stata pubblicata la graduatoria con l'elenco degli idonei vincitori (2202 unità) e degli idonei non vincitori (101 unità).

Per tal motivo, Le chiediamo di voler valutare l'opportunità di un ulteriore scorrimento della predetta graduatoria che ricomprenda i 101 aspiranti idonei non vincitori.

Ciò consentirebbe da una parte di tesaurizzare le risorse impegnate per le prove selettive con un non trascurabile risparmio in termini economici e, dall'altro, di premiare l'impegno degli aspiranti risultati idonei non vincitori. Tutto ciò nell'ottica di un ripianamento della grave carenza degli organici che rischia, come già detto di incidere fortemente nei prossimi anni sull'operatività e sull'efficienza dell'intera macchina organizzativa.

In attesa di cortese cenno di riscontro cogliamo l'occasione per inviarLe i sensi di rinnovata stima per la sensibilità che quotidianamente dimostra verso le donne e gli uomini della Polizia di Stato.”

Quando scatta l'abuso dei permessi per assistenza ai diversamente abili

Chi si assenta dal lavoro in virtù della concessione dei permessi per assistenza ex legge 104/1992 viola la legge nel momento in cui non utilizza quei permessi per prendersi cura del familiare con disabilità.

Non è richiesto di trascorrere le 24 ore fra le mura di casa, anzi: è consentito, ad esempio, che il lavoratore in permesso possa andare a fare la spesa, in farmacia a prendere dei medicinali, a portare i bambini a scuola o a fare altre commissioni essenziali di breve durata.

Tuttavia, incorre nell'abuso chi utilizza questo istituto deviando dagli scopi di assistenza, magari fermandosi con gli amici a prendere l'aperitivo o approfittandone per svolgere un'altra attività lavorativa.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 28606/2021, ha ribadito nuovamente i requisiti necessari per l'uso legittimo dei permessi ex lege 104/1992, precisando che il lavoratore che chiede il permesso deve garantire al familiare disabile un intervento assistenziale continuativo e globale, pur potendo nell'arco temporale coinvolto dedicare intervalli di tempo alle proprie esigenze personali di vita. Pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile, si è in presenza di un utilizzo improprio del permesso e di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede che genera la responsabilità del dipendente.

Nel caso specifico, il dipendente era stato sorpreso a lavorare nel negozio della moglie e per dimostrare l'assistenza nei confronti del familiare disabile, aveva dedotto di essersi trattenuto nell'abitazione della madre per circa 50 minuti per prepararle il pasto. Circostanza quest'ultima che, secondo la Corte, non è però sufficiente a escludere il disvalore della condotta.

Negli anni, la giurisprudenza ha cercato di delineare i confini applicativi dell'articolo 33 della legge 104/1992, ritenendo, ad esempio, non rilevante che nell'ambito del nucleo familiare del soggetto disabile convivessero altri familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario. L'attuale formulazione della norma richiede un'indagine di tipo fattuale sul nesso causale diretto tra la fruizione del permesso e l'attività a carattere assistenziale svolta in favore della persona disabile per l'individuazione del discrimine fra uso corretto ed esercizio abusivo.

La giurisprudenza ha spesso ribadito la centralità del nesso causale, sottolineando che la tutela offerta dall'articolo 33 non ha funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal lavoratore nel fornire assistenza.

È sulla scorta di tale consolidato principio che è stato ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di una dipendente che si era dedicata, per l'intera durata del permesso accordato dal datore di lavoro, a esigenze di vita personali, estranee e incompatibili con l'assistenza ai genitori disabili.

Recentemente, la Cassazione ha, altresì, precisato che la centralità del nesso causale diretto con lo scopo assistenziale di tale tutela fa sì che l'uso delle ore di permesso per attendere a esigenze diverse integra un abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, nei confronti del datore di lavoro e dell'Ente assicurativo.

È stato così confermato il licenziamento del lavoratore che durante le ore di permesso si era recato al supermercato e poi al mare con la famiglia, piuttosto che presso l'abitazione della madre disabile da assistere.

In definitiva, chi viola la legge abusando dei permessi 104 rischia il licenziamento proprio perché vengono meno i presupposti di fiducia e di buona fede che legano il dipendente al suo datore, motivo più che sufficiente per interrompere il rapporto per giusta causa. Oltretutto, non c'è neppure bisogno della reiterazione.

Inoltre, occorre aggiungere altre possibili conseguenze indipendenti dal rapporto di lavoro. Invero, chi abusa dei permessi 104 commette truffa ai danni dell'Inps, visto che le giornate di assenza vengono retribuite dall'Istituto. E questo è reato procedibile d'ufficio, quindi senza il bisogno della segnalazione o della denuncia da parte dell'azienda.

La procedura prevede, peraltro, dei controlli da parte dell'Istituto previdenziale simili alla visita fiscale in caso di malattia.

Nel caso che ha originato l'ordinanza n. 28606/2021 il lavoratore che aveva chiesto i permessi per assistere un familiare con grave disabilità è stato scoperto ad aiutare la moglie nel negozio di cui è la titolare. Accanto alla madre, che doveva essere il vero motivo dei permessi, ci passava un'ora scarsa, secondo quanto scritto dai Giudici supremi nell'ordinanza. Inevitabile il licenziamento in tronco perché, come fanno notare gli Ermellini, la condotta del dipendente ha leso il rapporto fiduciario con il datore, costretto a riorganizzare il lavoro.

Il principio cristallizzato dai Giudici di piazza Cavour è che «l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale. Soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente».

Concorsi per l'accesso alla carriera dei Funzionari di Polizia. Ampliamento categoria dei titoli di studio richiesti e/o integrazione del ruolo tecnico

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 24 novembre u.s. al Pref. Lamberto Giannini, Capo della Polizia:

“Signor Capo della Polizia,

riteniamo necessario riproporre alla Sua attenzione un tema ordinamentale, di cogente attualità, su cui già avevamo avuto modo di esprimere riserve e preoccupazioni quando ancora la revisione dei ruoli, definita con l'entrata in vigore del D. L.vo 95/2017, era in fase di elaborazione. Timori che si rivelano oggi, pur a distanza di pochi anni dall'avvio della fondamentale novella riformatrice, del tutto fondati e che richiedono un intervento immediato per garantire la piena ed efficace funzionalità dell'Amministrazione.

Ci aveva infatti lasciati molto perplessi la constatazione che per partecipare ai concorsi per l'accesso alla carriera dei Funzionari di Polizia fosse stato previsto quale titolo di studio la laurea magistrale – ovvero triennale per i concorsi riservati agli interni - o specialistica ad esclusivo contenuto giuridico, ovvero di altra laurea conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico disciplinare “IUS” non inferiore ai due terzi del totale.

Avevamo al riguardo segnalato come l'aver escluso, tra l'altro, la possibilità di concorrere a quanti avevano completato un percorso di studio con il conseguimento di lauree in aree afferenti alle scienze economiche si ponesse in stridente contrasto con l'esigenza di disporre di personale qualificato in grado di poter fornire competenze specifiche – tra l'altro, ma non solo - nelle indagini patrimoniali, che rappresentano il momento più rilevante e qualificante degli accertamenti investigativi sulla criminalità organizzata.

Che le nostre critiche meritassero più attente riflessioni da parte del Legislatore e, prima ancora, da parte del Dipartimento nel progetto di riforma, lo aveva certificato anche il Consiglio di Stato nel parere consultivo reso in esito all'Adunanza della Commissione Speciale del 12 aprile 2017 (nr. 915/2017). In tale parere aveva per l'appunto evidenziato come l'articolato del Riordino “mantiene il solo indirizzo giuridico e sopprime il diploma di laurea ad indirizzo economico quale titolo di studio valido per la partecipazione al concorso pubblico per

accedere alla carriera dei funzionari di Polizia, senza che l'Amministrazione abbia proceduto ad esplicitare le ragioni di tale scelta soprattutto con riguardo ai rilevanti fenomeni di attività economiche anche internazionali della criminalità organizzata. Pertanto, allo stato non risulta possibile valutare compiutamente l'intrinseca logicità e compatibilità della disposizione con le finalità dichiarate dall'Amministrazione relativamente alla medesima disposizione, atteso che potrebbe non ritenersi conforme alla ratio di valorizzare la professionalità degli appartenenti alla Polizia di Stato, l'eliminazione della preparazione in materia economica in considerazione del rilievo che tale competenza ha nell'ambito organizzativo – funzionale di qualsiasi ordinamento complesso quale è per l'appunto quello della Polizia di Stato”.

Per rafforzare questa severa critica, che, seppur espressa con la rituale eleganza espositiva istituzionalmente richiesta, appariva ad ogni effetto come una sferzante, lapidaria censura, l'Alto Consesso ha concluso la disamina della questione di cui siamo ad occuparci ribadendo come non restasse “che evidenziare il profilo di criticità derivante dalla disposizione de qua, invitando l'Amministrazione ad esplicitare con maggiore chiarezza, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, le motivazioni sottese a tale decisione prima dell'approvazione definitiva del provvedimento”.

Abbiamo purtroppo dovuto prendere atto che quell'inedita, malcelata ruvida reprimenda non è evidentemente bastata a far rimeditare l'Amministrazione. Ed oggi, a distanza di pochi anni, i guasti di questo incomprensibile irrigidimento cominciano a manifestarsi con sintomi che determineranno ricadute di non scarso momento. E tanto, beninteso, non solo relativamente al pur delicato ambito del contrasto ai fenomeni criminali.

L'assenza di personale qualificato con competenze nella gestione aziendale, che è una delle specializzazioni dei corsi di studi universitari in materia economico commerciale, si riverbera infatti anche sulla gestione quotidiana della complessa struttura della Polizia di Stato, che richiede un sempre maggiore impegno organizzativo in una sconfinata prateria di incombenze che vanno dalla predisposizione delle gare d'appalto per l'ordinaria amministrazione delle migliaia di immobili o per l'approvvigionamento dell'equipaggiamento, l'armamento e gli automezzi, fino ad interessare la elaborazione di progetti finalizzati all'utilizzo di fondi comunitari su settori strategici quali il P.O.N. o l'immigrazione.

Un tasto, quello dei finanziamenti europei di cui, spesso, non si riesce ad approfittare appieno proprio per la mancanza di figure direttive/dirigenziali con profili professionali economici, reso ancora più dolente dalla comparazione con le esperienze di altre forze di polizia dell'area eurocomunitaria. Dove invece, anche a livello decentrato, vengono selezionati e formati dipendenti con il precipuo incarico di perfezionare progetti utili ad intercettare il tangibile sostegno delle istituzioni comunitarie per rafforzare o istituire nuove tecnologie a sostegno dell'espletamento della mission istituzionale.

Non è allora plausibile pensare di poter continuare a far fronte a questa crescente serie di esigenze senza dotarsi di professionalità altamente specializzate. A nostro sommo avviso sussistono oggi le condizioni per recuperare e valorizzare il monito del Consiglio di Stato che, con raffinatezza, ha denunciato le medesime illogicità che il Siulp, da tempo risalente, e con toni altrettanto vigorosi, aveva invano segnalato sin dagli albori del processo di riordino che è stato appena concluso.

Non per alterigia, ma solo per dare continuità alla nostra consolidata cultura sindacale che ci impone di non limitarci ad una sterile azione di reclamo accompagnandola sempre con proposte concrete, ci sentiamo di poter elaborare una serie di proposte che riteniamo utili a superare le conclamate distonie di cui abbiamo sino ad ora discusso e che, se non corrette, potrebbero seriamente limitare sia l'azione di contrasto al crimine organizzato che la proficua funzionalità dell'Amministrazione.

E ciò intendiamo fare cominciando con il dire che, oggi, il solo limitarsi ad ammettere ai concorsi per funzionari anche i laureati in discipline economiche rischia di risultare una misura inadeguata. Quantomeno se, come è immaginabile, si continueranno a prevedere prove d'esame in materie esclusivamente giuridiche. Parliamo infatti di concorsi unanimemente ritenuti tra i più selettivi tra quelli per l'accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni in generale, e dunque l'allargamento della platea dei candidati non consentirebbe, se non in casi eccezionali, ai non giuristi di potersi collocare utilmente in graduatoria per risultare vincitori.

Se dunque si condivide, come auspichiamo, l'idea di dotare la Polizia di Stato di qualificati funzionari esperti in materie economiche, che andrebbero ad affiancarsi alle altre figure tecniche specializzate che già fanno parte della nostra Amministrazione, la soluzione più immediata non potrebbe che essere quella di isolare, nell'ambito dei Ruoli Tecnici, una specializzazione ad hoc, anche per i concorsi interni. Nella quale magari far confluire, con passaggi diretti, anche eventuali professionalità presenti già oggi tra i ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

A conferma di quanto rappresentato giova sottolineare come, secondo i riscontri che ci pervengono, sono sempre più frequenti i casi in cui i responsabili di uffici periferici, vuoi perché alle prese con delicate indagini che richiedono approfondimenti patrimoniali, vuoi per le difficoltà incontrate nella gestione di contratti di fornitura di servizi, attività non alla portata di chi dispone di una formazione squisitamente giuridica, vanno alla ricerca di personale che dispone delle richieste competenze anche attraverso la pubblicazione di una sorta di atipico bando interno.

In tale ambito una particolare menzione merita il Servizio Tep e Spese varie, unico ufficio deputato alla trattazione di tutti gli aspetti economici afferenti i poliziotti, il quale, anche per ragioni che attengono a scelte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno, oggi risulta gravare su un'unica figura professionale che, pur essendo dotata di infinita disponibilità ed elevate capacità, andrebbe dotata di immunità assoluta

contro qualsiasi possibilità di assenza considerato che in tale prospettiva malaugurata ipotesi, corriamo il serio attuale e concreto rischio di non poter nemmeno corrispondere lo stipendio ai poliziotti.

Una situazione questa, Signor Capo della Polizia, che se non affrontata per tempo si configura come una sorta di bomba ad orologeria destinata ad esplodere in qualsiasi attimo e nel momento meno opportuno.

Continuare a negare insomma la sussistenza di quella che a nostro modo di vedere è una drammatica carenza organica di figure professionali con il richiamato profilo in un settore nevralgico per un apparato che deve adeguare il suo funzionamento alle mutate esigenze del tempo corrente, realizza un paradosso che deve essere al più presto sanato. E che ricorda l'analogia tormentata vertenza nella quale il Siulp si è dovuto impegnare per evitare la soppressione della Polizia Postale proprio nel momento storico in cui la criminalità organizzata e pure quella diffusa stavano spostando il centro dei propri interessi sulle reti informatiche tant'è che, oggi, l'Amministrazione ha istituito una nuova Direzione Centrale proprio per rispondere a queste nuove e crescenti necessità.

Conoscendo la Sua sensibilità e la capacità di comprendere immediatamente la delicatezza e la portata della questione rappresentata, siamo certi che non mancherà di dedicare la Sua consueta attenzione a questa nostra sollecitazione per rinvenire l'idonea soluzione e darvi immediata attuazione.

Nell'attesa di un cortese riscontro, cogliamo l'occasione per rinnovare i nostri più sensi di elevata stima e inviarLe cordialissimi saluti rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenesse d'uopo."

Infortunio durante la pausa caffè

I Giudici della Cassazione hanno deciso che il lavoratore che ha un incidente in tale situazione non ha diritto a un indennizzo.

Niente indennizzo per malattia né riconoscimento di invalidità per i lavoratori ai quali capita un infortunio mentre consumano il rito della pausa caffè in orario di servizio, anche se hanno il permesso del capo per andare al bar all'esterno dell'ufficio sguarnito di un punto ristoro. A stabilirlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso dell'Inail contro indennizzo e invalidità del 10% in favore di una impiegata della Procura di Firenze che si era rotta il polso cadendo per strada mentre, autorizzata, era uscita per un caffè. Per gli ermellini, la "tazzina" non è una esigenza impellente e legata al lavoro ma una libera scelta.

In base a quanto scrivono i supremi giudici, non ha diritto alla tutela assicurativa dell'Inail chi affronta un rischio «scaturito da una scelta arbitraria» e «mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze personali, crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa», pur intesa in senso "ampio", «con ciò ponendo in essere una causa interrutiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento» di infortunio. Pertanto, prosegue il verdetto della Cassazione, «è da escludere la indennizzabilità» dell'incidente «subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, dato che allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente».

In questo modo, la protagonista di questa vicenda finita in Cassazione - con la scelta di andare al bar per la pausa caffè «ha interrotto la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente». Ed è del tutto «irrilevante», prosegue il verdetto della Sezione lavoro dell'Alta Corte, «la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi o comunque una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro».

Dunque, il permesso del capo non garantisce assolutamente che la pausa caffè sia connessa a motivi di servizio. «Quando l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica cioè anteriormente o successivamente a queste, o durante una 'pausa'), la ravvisabilità dell'occasione di lavoro - spiega la Cassazione - è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venire meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa», o di tutto ciò «che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale».



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 47/2021 del 26 Novembre 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123